



## COMUNE DI TARANTO

Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita

### CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### **“MONITORAGGIO DELLE COLONIE FELINE PRESENTI E DA AUTORIZZARE NEL COMUNE DI TARANTO – DURATA 12 MESI”**

TRA

COMUNE DI TARANTO, C.F. 80008750731, con sede in Taranto, Palazzo di Città, Piazza Municipio n. 1, rappresentato dal Dirigente pro tempore della Direzione Ambiente, Salute e Qualità della Vita, legittimato alla stipula in nome e per conto dell'Ente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), di seguito denominato “Comune” o “Amministrazione comunale”;

E

[DENOMINAZIONE ETS], C.F./P.IVA [●], con sede legale in [●], iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) – sezione [ODV/APS] – al n. [●], (eventuale) iscritta all'Albo regionale delle associazioni protezioniste e animaliste di cui all'art. 2, comma 1, lett. n), L.R. Puglia 7 febbraio 2020, n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore [●], C.F. [●], di seguito denominata “Soggetto attuatore”.

#### **PREMESSO CHE:**

- a) la Legge 14 agosto 1991, n. 281 reca principi fondamentali in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo;
- b) la L.R. Puglia 7 febbraio 2020, n. 2 (“Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione”) disciplina, tra l'altro, la gestione degli animali d'affezione, nonché i profili connessi alle colonie feline e alle correlate attività di censimento/monitoraggio;
- c) il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore – CTS) disciplina, tra l'altro, le convenzioni con ODV e APS (art. 56) e gli obblighi assicurativi dei volontari (art. 18);
- d) il D.M. 31 marzo 2021, n. 72 (MLPS) reca le linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore;
- e) l'art. 6 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 valorizza il principio dell'amministrazione condivisa, per quanto compatibile con la presente fattispecie;
- f) con Avviso pubblico approvato con [provvedimento n. ● del ●], il Comune ha avviato procedura comparativa finalizzata all'individuazione di un ETS qualificato come ODV/APS per lo svolgimento delle attività di monitoraggio delle colonie feline;
- g) all'esito della procedura, con [determinazione/atto n. ● del ●], il Comune ha individuato il Soggetto attuatore;
- h) le Parti intendono disciplinare con la presente Convenzione i rispettivi impegni organizzativi e operativi, senza corresponsione di corrispettivi o contributi, in coerenza con l'Avviso e con il Progetto approvato.

**Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita

Vico Carducci, 17 - 74123 Taranto –

PEO: [ambiente@comune.taranto.it](mailto:ambiente@comune.taranto.it)

PEC: [ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it](mailto:ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it)

[www.comune.taranto.it](http://www.comune.taranto.it)





### **Articolo 1 – Oggetto e natura della Convenzione**

La presente Convenzione disciplina lo svolgimento, da parte del Soggetto attuatore, delle attività di monitoraggio, gestione e tutela delle colonie feline presenti e da autorizzare nel territorio del Comune di Taranto, secondo quanto previsto dall'Avviso pubblico e dal Progetto approvato.

Il Progetto definitivo e ogni ulteriore atto richiamato dall'Avviso, nei limiti di compatibilità, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e sono allegati/riconducibili alla medesima quale Allegato 1.

La presente Convenzione è stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 CTS e non integra appalto di servizi, non prevedendo corrispettivi, contributi o rimborsi spese a carico dell'Amministrazione comunale.

### **Articolo 2 – Durata, avvio e cronoprogramma**

La Convenzione ha durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione.

L'avvio operativo delle attività deve avvenire entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione. Entro il medesimo termine, il Soggetto attuatore comunica formalmente al Comune:

- a) la data di avvio;
- b) il nominativo e i recapiti del Coordinatore di progetto;
- c) l'elenco dei volontari/operatori impiegati, con indicazione delle funzioni svolte.

Le attività si svolgono con continuità per l'intera durata convenzionale, secondo quanto previsto nel Progetto e nelle indicazioni operative del Comune e del Servizio Veterinario competente.

È fatta salva la facoltà del Comune, ove sussistano i presupposti di legge e nel rispetto dell'art. 56 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e delle Linee guida di cui al D.M. 31 marzo 2021, n. 72, di avviare eventualmente una nuova convenzione mediante nuova procedura comparativa. Resta altresì ferma la possibilità di disporre, per comprovate esigenze di continuità del servizio, una proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura.

### **Articolo 3 – Obblighi specifici del Soggetto attuatore**

Il Soggetto attuatore svolge le attività con diligenza professionale, correttezza, continuità e nel rispetto della normativa vigente, dell'Avviso e del Progetto approvato. In particolare, il Soggetto attuatore si impegna a:

- ricevere e trasmettere agli uffici comunali competenti, entro i termini stabiliti, le istanze relative al riconoscimento/gestione delle colonie feline, secondo la modulistica comunale;
- effettuare sopralluoghi e verifiche in relazione alle istanze pervenute, d'intesa con l'Amministrazione comunale e con il Servizio Veterinario competente, redigendo apposite relazioni documentate;
- aggiornare sistematicamente il registro ufficiale delle colonie feline, assicurando la tracciabilità istruttoria delle attività svolte;



- trasmettere report trimestrali e una relazione finale (art. 6) con descrizione delle attività e dei risultati conseguiti;
- collaborare con il Garante per la tutela degli animali (ove nominato) e con gli uffici comunali, promuovendo forme di raccordo con i soggetti competenti;
- curare il rilascio/gestione del tesserino di riconoscimento dei referenti di colonia (c.d. "gattari"), secondo le modalità comunali;
- utilizzare, per le attività, i propri volontari regolarmente iscritti, assicurando adeguata organizzazione operativa e sostituzione tempestiva in caso di indisponibilità;
- segnalare tempestivamente situazioni di criticità sanitaria e/o rischio zoonotico secondo le modalità concordate con il Comune e con le autorità competenti.

Il Soggetto attuatore dichiara e garantisce una operatività stabile e documentata nel territorio comunale, adeguata e proporzionata allo svolgimento delle attività convenzionate.

È vietato affidare a terzi, anche parzialmente, lo svolgimento delle attività convenzionate senza preventiva autorizzazione scritta del Comune.

#### **Articolo 4 – Assicurazioni, responsabilità e manleva nei limiti di legge**

Il Soggetto attuatore assicura i volontari impiegati ai sensi dell'art. 18 CTS e mantiene attive idonee coperture per responsabilità civile verso terzi connesse alle attività svolte, trasmettendo al Comune gli estremi delle polizze e dei relativi rinnovi.

Il Soggetto attuatore risponde, nei limiti di legge, dei danni cagionati a terzi in conseguenza di fatto imputabile al proprio operato nell'esecuzione delle attività convenzionate.

Il Soggetto attuatore mantiene indenne l'Amministrazione comunale, nei limiti di legge, da pretese di terzi riconducibili a condotte colpose o dolose del Soggetto attuatore e/o dei soggetti dallo stesso impiegati nello svolgimento delle attività, ferma restando la responsabilità del Comune per fatto proprio.

#### **Articolo 5 – Sicurezza e obblighi di legalità**

Il Soggetto attuatore adotta, nei limiti applicabili e in relazione alle attività concretamente svolte, le misure di prevenzione e protezione necessarie, in conformità al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché alle eventuali prescrizioni organizzative impartite dal Comune.

Ove il Soggetto attuatore impieghi personale oltre ai volontari, garantisce la regolarità dei relativi rapporti e l'osservanza della normativa applicabile (previdenziale e assicurativa, ove dovuta).

Il Soggetto attuatore dichiara l'assenza, tra fondatori, organi direttivi e personale eventualmente impiegato, di soggetti destinatari di condanne definitive per reati in materia di maltrattamento degli animali e/o di misure interdittive ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente.



Il Soggetto attuatore si impegna al rispetto degli obblighi di correttezza, integrità e trasparenza, nonché – per quanto compatibile – delle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e degli atti comunali in materia di prevenzione della corruzione.

#### **Articolo 6 – Monitoraggio, verifiche e relazioni**

Il Comune esercita attività di monitoraggio e verifica sullo svolgimento delle attività convenzionate, anche mediante richieste documentali, incontri di coordinamento, verifiche a campione e sopralluoghi congiunti, nel rispetto delle competenze istituzionali.

Il Soggetto attuatore trasmette report trimestrali e, entro 20 (venti) giorni dalla conclusione delle attività, una relazione conclusiva contenente: attività realizzate, esiti, criticità riscontrate, proposte migliorative, indicatori/risultati come da Progetto.

#### **Articolo 7 – Variazioni del Progetto**

Eventuali variazioni non sostanziali, necessarie in corso di esecuzione e non idonee ad alterare obiettivi e impianto del Progetto, possono essere proposte dal Soggetto attuatore con istanza motivata.

Le variazioni hanno efficacia solo previa approvazione espressa del Comune. Restano in ogni caso escluse modifiche tali da mutare natura, oggetto o struttura essenziale della Convenzione.

#### **Articolo 8 – Recesso, revoca e risoluzione**

Il Comune può, in ogni tempo, disporre con provvedimento motivato la revoca dell'affidamento e la conseguente cessazione anticipata della Convenzione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, mutate esigenze organizzative ovvero mutamento delle condizioni di fatto o di diritto rilevanti ai fini del rapporto convenzionale.

Il Comune può risolvere la Convenzione in caso di:

- a) assenza originaria o perdita dei requisiti richiesti dall'Avviso e/o dalla normativa applicabile;
- b) gravi o reiterati inadempimenti o interruzione ingiustificata delle attività;
- c) dichiarazioni mendaci rese in sede di candidatura o in corso di esecuzione;
- d) violazioni gravi della normativa applicabile (assicurazioni volontari, sicurezza, tutela animale, protezione dati).

Salvo i casi di particolare urgenza, la risoluzione è preceduta da contestazione scritta e assegnazione di un termine congruo per controdeduzioni/adempimento.



Il Soggetto attuatore può recedere per giustificato motivo, mediante comunicazione a mezzo PEC, con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di revoca, risoluzione o recesso, il Comune può procedere, ove possibile, allo scorrimento degli esiti della procedura comparativa o all'avvio di nuova procedura; il Soggetto attuatore assicura l'ordinato passaggio di consegne documentale/operativo.

In ogni caso di cessazione anticipata, il Soggetto attuatore non può vantare pretese economiche nei confronti del Comune, atteso che la Convenzione è priva di oneri a carico dell'Amministrazione, salvo quanto eventualmente dovuto nei limiti di legge.

#### **Articolo 9 – Assenza di oneri**

Le attività oggetto della presente Convenzione non comportano alcun onere a carico dell'Amministrazione comunale.

Non è dovuta, a qualunque titolo, la corresponsione di contributi, rimborsi spese, indennità o corrispettivi di qualsivoglia natura in favore del Soggetto attuatore, restando a carico di quest'ultimo ogni costo organizzativo/operativo connesso alle attività convenzionate.

#### **Articolo 10 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti dichiarano di operare nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e della disciplina applicabile.

Il Comune, per il tramite della Direzione competente, agisce quale Titolare del trattamento dei dati personali trattati nell'ambito della presente Convenzione. I dati sono trattati esclusivamente per finalità connesse all'istruttoria, gestione, monitoraggio e controllo delle attività convenzionate e per gli adempimenti di legge conseguenti.

Qualora, per l'esecuzione delle attività, il Soggetto attuatore tratti dati personali per conto del Comune, lo stesso sarà designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, mediante separato atto/accordo che disciplinerà oggetto, durata, natura e finalità del trattamento, categorie di dati e interessati, misure di sicurezza e obblighi del Responsabile.

Resta inteso che la figura del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) è distinta dal Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR.

#### **Articolo 11 – Comunicazioni**

Ogni comunicazione formale inerente la presente Convenzione avviene a mezzo PEC.

PEC Comune: [ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it](mailto:ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it).



PEC Soggetto attuatore: [●].

#### **Articolo 12 – Foro competente e spese di registrazione**

Le controversie relative alla procedura comparativa e agli atti autoritativi adottati dal Comune (ivi inclusi revoca e risoluzione per inadempimento), ove rientranti nella giurisdizione amministrativa, sono devolute al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sede di Bari). Per ogni ulteriore controversia non rientrante nella giurisdizione amministrativa resta competente il Foro di Taranto.

La presente Convenzione è redatta in forma di scrittura privata e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; imposte e spese, se dovute, seguono il regime di legge.

Il presente atto, composto di n. 12 (dodici) articoli, viene letto, confermato e sottoscritto.

**Taranto, [●]**

Per il Comune di Taranto  
Il Dirigente della Direzione Ambiente, Salute e  
Qualità della Vita

Per il Soggetto attuatore  
Il Legale rappresentante pro tempore

\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.